REGOLAMENTO (CEE) N. 443/70 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1660/69 relativo a talune misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, all'esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi la Francia riscuote importi di compensazione nei limiti in cui sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso regolamento ; che, affinché nell'applicazione di tali disposizioni sia tenuto conto nella misura del possibile delle ripercussioni che esse possono avere sui contratti conclusi prima della svalutazione del franco francese ed espressi in tale moneta, il regolamento (CEE) n. 1660/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (2), ha fra l'altro previsto in determinate condizioni una diminuzione dell'importo di compensazione negli scambi con i paesi terzi ;

considerando che è apparso che la limitazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1660/69 ai contratti registrati presso le autorità francesi prima delle ore 12 del 18 agosto 1969 costituisce una misura cautelativa sufficiente ; che conviene pertanto abrogare il secondo comma di tale disposizione onde estendere a tutti gli esportatori la diminuzione dell'importo di compensazione prevista al primo comma ;

considerando che le ripercussioni che gli importi di compensazione possono avere sui contratti di cui sopra sono scongiurate se viene ristabilita la situazione esistente prima della svalutazione ; che a tal fine gli importi di compensazione riscossi per le esportazioni verso i paesi terzi effettuate nel quadro dei contratti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1660/69 devono essere diminuiti di un ammontare che tenga conto :

— da un lato, della perdita subita dall'esportatore a causa del versamento dell'importo di compensazione di cui sopra e

— dall'altro lato, del guadagno realizzato dallo stesso esportatore per il fatto che la nuova parità del franco francese è applicata all'importo, espresso in unità di conto, della restituzione concessa per ciascun prodotto in causa ;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti che non sono oggetto di una restituzione all'esportazione, è opportuno tener conto soltanto della perdita subita dall'esportatore a causa del versamento dell'importo di compensazione di cui sopra ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i grassi, per i cereali, per le carni suine, per il pollame e le uova, per lo zucchero, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, per le carni bovine e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1660/69 è abrogato.

Articolo 2

Per le esportazioni per le quali l'esportatore dimostra che sono state effettuate in base ad un contratto concluso prima dell'11 agosto 1969 con un prezzo di vendita espresso in franchi francesi e per le quali non sia stato fatto uso della possibilità di fissare la restituzione in anticipo prima di tale data, l'ammontare di cui viene ridotto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1660/69, l'importo di compensazione per le esportazioni verso tutti i paesi terzi è uguale a detto importo di compensazione diminuito di una somma corrispondente all'11,11 % della restituzione applicabile all'esportazione in causa.

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I suoi effetti decorrono dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY